

BGer 2D 20/2024 vom 4. August 2025

Bundesgericht, 2025-08-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_20_2024

FR: TF 2D 20/2024 du 4 août 2025

IT: TF 2D 20/2024 del 4 agosto 2025

Regeste

Appalti pubblici | Diritto fondamentale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei rimedi proposti (DTF 149 II 76 consid. 1).

E. 1.1

Il litigio riguarda una decisione presa in ambito di commesse pubbliche. Salvo eccezioni, qui non determinanti, in tale contesto il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile solo se il valore dell'appalto raggiunge quelli previsti dall'art. 83 lett. f n. 2 LTF e, cumulativamente, se il caso pone una questione di diritto di importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f n. 1 LTF (DTF 144 II 184 consid. 1.2; sentenza 2C_913/2022 del 3 agosto 2023 consid. 1.1). Quando le due condizioni di ammissibilità non sono adempiute, va verificata l'esistenza degli estremi per trattare il gravame come ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF; DTF 141 II 113 consid. 1.2). Per stessa ammissione della ricorrente, le condizioni di ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico non sono rispettate, motivo per cui è stato correttamente formulato un ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF 140 II 252 consid. 2.3; sentenza 2D_27/2020 del 5 novembre 2021 consid. 2.1.1).

E. 1.2

La querelata sentenza è una decisione finale (art. 90 e 117 LTF) che è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 e 114 LTF) e che è stata impugnata nei termini (art. 100 cpv. 1 e art. 117 LTF). Sotto i citati aspetti, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi ammissibile. Per poter procedere a un esame del gravame giusta l'art. 113 segg. LTF occorre però ancora che l'insorgente ne sia legittimato.

E. 2.1

Secondo l' art. 115 LTF sono legittimate a presentare un ricorso sussidiario in materia costituzionale le persone che hanno partecipato alla procedura davanti all'autorità inferiore o alle quali non è stata data la possibilità di farlo (lett. a) e che hanno un interesse giuridico attuale all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Quando la sottoscrizione del contratto è avvenuta, l'interesse giuridico attuale consiste nella constatazione dell'illiceità dell'aggiudicazione, in relazione con un'eventuale azione in risarcimento del danno (DTF 141 II 14 consid. 4.6; sentenze 2C_1078/2019 del 22 giugno 2021 consid. 3.4; 2D_9/2019 del 22 luglio 2019 consid. 1.4).

E. 2.1.1

In materia di commesse pubbliche, l'offerente che non ha ottenuto la commessa ha un interesse giuridicamente protetto se, in caso di accoglimento del gravame, avrebbe una reale possibilità di vedersi aggiudicare il concorso (DTF 141 II 14 consid. 4.1; sentenza 2D_5/2022 del 13 febbraio 2024 consid. 1.2.1). Siccome l'interesse giuridico a ricorrere rientra tra le condizioni di ammissibilità previste dalla legge sul Tribunale federale, le possibilità reali di aggiudicazione del concorso che non sono immediatamente evidenti vanno dimostrate dal ricorrente (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 141 II 14 consid. 4.7 e 4.8; sentenza 2D_21/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 2.2 in fine; sentenza 2C_203/2014 del 9 maggio 2015 consid. 2.2). In effetti, non è compito del Tribunale federale andare a verificare tali condizioni in base agli atti (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 140 II 539 consid. 1.1; sentenza 2C_18/2023 del 3 dicembre 2024 consid. 1).

E. 2.1.2

Di regola, salvo nel caso in cui la procedura di aggiudicazione debba essere annullata, non c'è invece nessun interesse giuridico ad insorgere per fare partecipare al concorso imprese terze, che il committente ha deciso di escludere. Questo perché, in caso di accoglimento di una simile domanda, il numero dei partecipanti alla gara aumenta e le possibilità di successo di chi l'ha presentata diminuiscono (DTF 141 II 307 consid. 6.6; sentenza 2D_5/2022 del 13 febbraio 2024 consid. 1.2.2).

E. 2.2

Nella fattispecie, la ricorrente, che ha partecipato alla procedura davanti all'istanza inferiore e che adempie quindi alla condizione richiesta dall' art. 115 cpv. 1 lett. a LTF , indica di insorgere al Tribunale federale "in qualità di seconda classificata nella graduatoria". Come davanti all'istanza inferiore, le sue critiche non sono però rivolte contro l'offerta giunta prima in graduatoria e nemmeno contro un errore nella valutazione dell'offerta da essa stessa presentata, bensì contro l'esclusione delle offerte delle ditte concorrenti C._____ SA e D._____ SA (precedenti consid. B.a e B.b), che sarebbe sproporzionata, frutto di formalismo eccessivo e arbitrio.

E. 2.3

Ora, come rilevato poc'anzi, un interesse giuridico a fare partecipare al concorso imprese terze precedentemente escluse non è di regola dato e l'insorgente, che era chiamata a motivare la propria legittimazione ai sensi dell' art. 115 cpv. 1 lett. b LTF , non spiega perché la conclusione dovrebbe essere in casu diversa.

E. 2.3.1

In effetti, come rilevato anche in risposta, la ricorrente fa dipendere l'attribuzione della commessa a sé stessa da una riammissione delle due concorrenti escluse e da una nuova classifica (doc. I), ma non fornisce indicazioni più precise in merito alle concrete possibilità, una volta riammesse in gara le ditte escluse, di vedersi aggiudicata la commessa, perché si limita a indicare genericamente che tale documento dimostrerebbe "in maniera inequivocabile i nuovi punteggi ed il risultato finale" quindi ad aggiungere che "il risultato della tabella non è per definizione soggetto ad ulteriori ponderazioni" e ciò non basta.

E. 2.3.2

Inoltre, va rilevato che i contenuti del documento (doc. I) su cui si basa la ricorrente non risultano affatto dal giudizio impugnato, di modo che, in assenza di una critica precisa (art.

106 cpv. 2 LTF), che dimostri che nell'accertare i fatti il Tribunale amministrativo ticinese ha violato il divieto d'arbitrio o un altro diritto fondamentale, un rinvio a tali contenuti non risulta lecito (art. 118 LTF ; sentenza 2C_913/2022 del 3 agosto 2023 consid. 2.2).

E. 2.3.3

Ritenuto che l'insorgente non ha dimostrato l'interesse giuridico attuale all'attribuzione della commessa, essa non ha nemmeno dimostrato l'interesse a constatare l'illiceità della stessa nel caso in cui, dopo il rifiuto della concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, il contratto con il vincitore del concorso sia stato concluso e i lavori siano stati eseguiti (precedenti consid. C e 2.1).

E. 2.4

Sul piano procedurale, va infine constatato che l'insorgente non si richiama validamente nemmeno a garanzie procedurali specifiche precedentemente eccepite in sede cantonale (cfr. DTF 148 I 271 consid. 2.3; sentenza 1C_515/2023 del 12 aprile 2024 cons. 1.4), la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale, che le potrebbero conferire legittimazione a ricorrere indipendentemente dal merito della vertenza (DTF 137 II 305 consid. 2, 135 I 265 consid. 1.3; sentenza 2D_27/2020 del 5 novembre 2021 consid. 2.1.1).

E. 3

Per i motivi che precedono, il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che verserà alla B._____ SA rappresentata da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Alle autorità cantonali e al Comune di X._____, che agisce nell'ambito dei suoi compiti di diritto pubblico, non sono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF ; sentenza 2C_706/2009 del 4 maggio 2010 consid. 4 e riferimenti).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.